

## **TI\_GERICHTE 31.2020.27 vom 15. Juli 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-07-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_31.2020.27](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2020.27)

FR: TI\_GERICHTE 31.2020.27 du 15 juillet 2020

IT: TI\_GERICHTE 31.2020.27 del 15 luglio 2020

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

gennaio 2020), in applicazione dell'art. 49 cpv. 1 del Capo primo del Titolo finale CCS, alla presente procedura è applicabile il nuovo diritto che ha portato il termine relativo di prescrizione a tre anni. Facendo risalire il momento della conoscenza del danno al momento della succitata comunicazione dell'UF, è quindi chiaro che, avendo intimato le decisioni di risarcimento il 15 luglio 2020, la Cassa ha ampiamente rispettato detto termine di prescrizione di tre anni ex art. 52 cpv. 3 LAVS (rispettivamente art. 60 cpv. 1 CO) e quindi il credito risarcitorio nei confronti dei ricorrenti non è prescritto (in argomento cfr. DTF 113 V 256 consid. 3c; RCC 1991 p. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 405). Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la conoscenza nel 2014 dei ritardi nei pagamenti da parte della società non era per contro, giusta la ricordata giurisprudenza, suscettibile di far decorrere il termine di prescrizione di due (ora tre) anni non costituendo la conoscenza del danno, nel senso della presa di coscienza dell'impossibilità di incassare i contributi, ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTF 129 V 195, 128 V 17 e riferimenti). RI 2 sostiene inoltre che la procedura ex art. 52 LAVS sarebbe in sostanza prematura poiché non sarebbe ancora riconoscibile alla Cassa un danno, rispettivamente lo stesso non sarebbe in ogni modo ancora esigibile, essendo ancora la procedura di fallimento in corso e non potendosi quindi escludere che per la Cassa sia previsto un dividendo, seppur esiguo, dal fallimento. A mente del ricorrente vi sarebbero del resto concrete possibilità che la società incassi fr. 411'108.25 che coprirebbero in parte i contributi rimasti insoluti. Per questi motivi crede che la decisione della Cassa " non abbia ragione d'essere " e debba quindi essere annullata. Tali censure sono infondate. In effetti, va ricordato che, secondo la giurisprudenza la Cassa non è tenuta ad agire nell'istante in cui il danno è sorto. Essa può tuttavia farlo (preventivamente), anche se non dispone di tutti gli elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza precisa del danno effettivo. In effetti, per la giurisprudenza federale, è sufficiente che la Cassa subisca un danno parziale per legittimare l'inizio di una procedura ex art. 52 LAVS (DTF 121 V 243 consid. 4c). In caso di fallimento di una società datrice di lavoro, la Cassa non può tenere in sospenso la procedura di risarcimento fino al momento in cui conosce l'ammontare esatto del danno che viene determinato di principio alla chiusura del fallimento e che, a determinate condizioni, la decisione di risarcimento può essere stabilita in modo che gli autori del danno siano chiamati a risarcire la totalità delle somme sottratte alla Cassa. In compenso l'amministrazione cederà loro l'eventuale dividendo nel fallimento (DTF 113 V 184 consid. 3b; STCA 20 ottobre 2000, inc. 31.1999.00026/31.1999.00036; STCA 18 marzo 2019, inc. 31.2015.15). Parimenti dunque la Cassa può promuovere un'azione risarcitoria per l'intero credito, anche qualora sia pendente la procedura fallimentare della società: il versamento di un eventuale dividendo sarà computato, successivamente, in riduzione del danno (DTF 116

V 76 consid. 3b). In caso di pagamento nell'ambito del fallimento, l'amministrazione dovrà quindi cedere il relativo dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 pag. 607. consid. 3b). Sia in merito ricordato che il Tribunale federale, proprio riguardo ad una domanda di sospensione della procedura risarcitoria in attesa dell'esito di trattative in ambito fallimentare circa l'incasso di un credito della fallita, nella STF 9C\_195/2009 del 2 febbraio 2010 l'aveva ritenuta manifestamente infondata rilevando che "(...) in caso di incertezza sul dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato, l'incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184) (...)” (STF 9C\_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 5). Per quanto precede, tenuto conto della citata comunicazione dell'UF del \_\_\_\_\_, essendo dunque altamente improbabile che dal fallimento della società la Cassa potrà ricevere un dividendo (e meno ancora un eventuale dividendo che permetta di coprire l'intero credito contributivo), la Cassa era legittimata ad avviare le presenti procedure ex art. 52 LAVS nei confronti dei ricorrenti per l'intero credito contributivo insinuato. Nel caso di un eventuale dividendo da fallimento, essa lo cederà agli insorgenti, ovviamente a condizione che gli stessi abbiano liquidato l'eventuale danno ex art. 52 LAVS. La richiesta di sospensione della procedura sino al termine della procedura di fallimento non può quindi essere accolta. 2.3.

Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l'altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1.; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 p. 104); i contributi della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all'assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s e in RDAT II 2002 pp. 519s; STF H 113/00 del 24 ottobre 2002 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Sono per contro elementi del danno sia le tasse di diffida sia le spese di tassazione (STFA 26 luglio 1984 in re E., consid. 3; STFA 3 dicembre 1993 in re R.M., consid. 2b). Sono parimenti elementi del danno i contributi dovuti alla formazione professionale cantonale (cfr. artt. 36a, 36e Lorform e 5 e 6 del Regolamento del fondo cantonale per la formazione professionale, del 13 ottobre 2009; STCA 18 marzo 2019, inc. 31.2018.15, consid. 2.8). Il danno risarcibile ex art. 52 LAVS si compone quindi di tutti gli elementi contributivi fatturati al datore di lavoro e rimasti impagati, dovuti secondo disposizioni sia federali sia cantonali. Secondo costante giurisprudenza, spetta all'amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 p. 396). Tuttavia, in applicazione del principio dell'obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l'importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 p. 133 consid. II/1b). Nel caso in disamina, il danno complessivo subito dalla Cassa è costituito - come accennato - dal mancato pagamento da parte della FA 1 dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti relativamente agli anni 2016 e 2017, per complessivi fr. 223'177.80, comprensivi anche dei contributi sui salari non percepiti ma rivendicati nell'ambito del fallimento, dopo verifica del datore di lavoro, per fr. 19'859.65

(cfr. notifica del credito all'UF del 3 ottobre 2019, doc. 18), di cui la parte a carico dei qui ricorrenti di fr. 184'098.95 di RI 2 e fr. 184'025.65 di RI 1 (spese amministrative, esecutive e interessi di mora inclusi, già dedotto il rimborso della tassa sul CO2). Nella decisione contestata e con la documentazione prodotta, comprensiva dei conteggi e dei solleciti inviati alla società, degli atti delle procedure esecutive avviate nei confronti della società e della procedura fallimentare (cfr. doc. 18 con allegati), la Cassa ha compiutamente illustrato la composizione del danno fatto valere, tenendo conto delle necessarie correzioni intervenute per gli assegni famigliari e le rivendicazioni salariali. I conteggi prodotti dalla Cassa risultano completi ed esaustivi, indicando i periodi di riferimento, la base di calcolo utilizzata e la sua fonte, le percentuali relative, le singole voci di calcolo e di addebito/accredito, provvisti inoltre anche della lista delle diffide emesse, delle esecuzioni promosse nei confronti della società debitrice e, quindi, anche la lista dettagliata dell'evoluzione dell'incasso negli anni 2016 e 2017 (doc. 7-8). Come meglio si illustrerà nel prosieguo, prive di fondamento appaiono le contestazioni, peraltro sostanzialmente generiche e non sorrette da materiale probatorio, dei ricorrenti per i quali i conteggi e gli importi presentati non sarebbero sufficientemente dettagliati e non supportati da giustificativi. Inoltre, in fase di opposizione RI 2 ha pure affermato che i contributi " AFI, Lorform e diffide " non costituirebbero elementi del danno. Ora dalla documentazione emerge che la Cassa ha calcolato i contributi dovuti sulla base dei salari annunciati dalla società, con pure allegate le schede di salario (doc. 3/D) e non risulta del resto che le fatture trasmesse all'indirizzo della società relative ai conguagli degli anni 2016 e 2017, comprensive delle spese di diffida e delle rettifiche sulla base degli importi relativi agli assegni familiari anticipati (mancando la relativa decisione di diritto da parte della Cassa cantonale per gli assegni familiari), siano state oggetto di qualsivoglia contestazione da parte della società o dei ricorrenti. RI 1 sostiene che non sono state trasmesse diffide da parte della Cassa relativamente al saldo dei contributi per il 2016. La ricorrente adduce inoltre che le rettifiche trasmesse alla società dalla Cassa in seguito ai conteggi dei contributi confermerebbero l'erroneità dei valori e del danno stesso. Ora, per quanto concerne la censura riguardo alla mancata diffida in relazione al conguaglio per l'anno 2016, a ragione la Cassa ha ricordato che conformemente all'art. 34b cpv. 3 OAVS la dilazione concessa decade automaticamente se non sono osservate le condizioni di pagamento, rispettivamente la concessione della dilazione di pagamento vale come diffida ai sensi dell'art. 34a OAVS, se quest'ultima non è ancora stata emessa. Nel caso che ci occupa, il mancato rispetto della dilazione concessa dalla Cassa con scritto del 1. marzo 2017 (doc. 2D) ha di conseguenza comportato l'inoltro, il 26 giugno 2017, della relativa domanda di esecuzione e all'intimazione del PE n. \_\_\_\_\_ notificato proprio a RI 1 (doc. 3/A). Per quanto concerne poi i conteggi e i conguagli, come detto, la Cassa ha fornito dei conteggi esaustivi unitamente alle decisioni risarcitorie del 15 luglio 2020 e alle conseguenti decisioni su opposizione, producendo inoltre in questa sede pure i dettagli sull'evoluzione dell'incasso negli anni 2016 e 2017 (doc. 7-8). Ora, a fronte di tale documentazione - ricordato peraltro come per la giurisprudenza consolidata se da un lato spetta all'amministrazione sostenere la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, eco. (RDAT II 1995 pag. 396), dall'altro, in caso di contestazione, incombe alla controparte, in virtù dell'obbligo di collaborazione delle parti, comprovare l'inesattezza dell'importo richiesto dalla Cassa (RCC 1991, pag. 133; cfr. anche DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti) - il danno patito dalla Cassa risulta essere stato sufficientemente e adeguatamente sostanziato. Né del resto i ricorrenti hanno fornito documentazione o

argomentazioni in grado di smentire la veridicità e la completezza della documentazione prodotta dalla Cassa, ma si sono essenzialmente limitati a formulare contestazioni generiche. Quanto alla censura di RI 1 per cui le fatture di rettifica della Cassa confermerebbero l'erroneità dei medesimi, a questo proposito la Cassa ha osservato che tali modifiche erano in gran parte relative a rettifiche del diritto agli assegni familiari che regolarmente avvengono solo successivamente al primo conteggio di chiusura, in base a controlli informatici incrociati. Per il 2016 vi era stata inoltre una rettifica effettuata il 2 ottobre 2019 in seguito a una ripresa salariale per fr. 4'948.00, a seguito del controllo del Servizio Ispettorato susseguente alla dichiarazione di fallimento. In proposito la Cassa ha inoltre pure precisato che di tali modifiche RI 1 non era comunque stata chiamata a rispondere, considerato come dalla documentazione agli atti (doc. 7-8) era evincibile che il saldo imputato per il 2016 e il 2017 non teneva conto degli aggravii contributivi successivi alle sue dimissioni. Quanto invece all'accredito conseguente la modifica del diritto AF per l'anno 2016 effettuata il 15 febbraio 2018 (fr. 11'190.30), dello stesso, benché successivo alle sue dimissioni, ne ha beneficiato anche la ricorrente, considerato come tale importo fosse stato imputato a parziale riduzione del saldo scoperto riguardante gli acconti rimasti insoluti per il 2017 (cfr. doc. IV pag. 7). Da ultimo RI 1 contesta i calcoli effettuati dalla Cassa sulla massa salariale, considerato come una parte degli stipendi non sia stata effettivamente versata ai lavoratori. Tale censura non merita di essere accolta.

Preliminarmente si osserva infatti che i contributi sono di principio determinati sulla base delle distinte salariali. Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAVS, i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Decisivo per l'insorgenza del debito contributivo e quindi per la questione a sapere quando i contributi devono essere prelevati dal salario determinante è il momento in cui il reddito da attività lavorativa si è realizzato (DTF 111 V 166 consid. 4a; 110 V 227 consid. 3a). I contributi paritetici devono essere riscossi, indipendentemente dal momento in cui il salario è pagato, su tutte le retribuzioni dovute per il periodo di attività lucrativa durante il quale il salariato era soggetto all'obbligo di contribuzione (DTF 110 V 225). Pertanto, secondo la giurisprudenza, i contributi sociali sono dovuti dal momento in cui il lavoratore dipendente realizza il suo diritto al salario (RCC 1976, pag. 87). Quindi, ai fini dell'art. 52 LAVS, non è importante che il salario sia stato o potesse effettivamente essere versato, bensì il fatto che il diritto a tale prestazione si sia, come nel caso concreto, realizzato (fra le tante: DTF 111 V 166 consid. 4a; 110 V 227 consid. 3a), ritenuto che i contributi sono dovuti anche se il lavoratore rinuncia a chiedere l'effettivo versamento del salario (STF H 71/02 del 5 marzo 2003 consid. 3.4). Diverso è il caso in cui si tratta di una mera aspettativa salariale (STCA 31.2007.50 del 17 aprile 2008 consid. 2.2). Per la giurisprudenza infine in relazione ai salari impagati, decisivo è che gli stessi risultano contabilizzati e accreditati ai lavoratori nella misura in cui sono stati comunicati alla Cassa di compensazione dal datore di lavoro (STCA 31.2004.105 dell'8 agosto 2005). Ora, la Cassa ha ben illustrato che i dati ammessi per la definizione dei contributi sono stati forniti dalla società debitrice e per essa dai suoi amministratori e meglio con la produzione delle dichiarazioni dei salari 2016 e 2017 (doc. 3/D). Oltre a ciò occorre anche sottolineare che già in occasione dell'opposizione alla decisione del 15 luglio 2020 i ricorrenti non avevano fornito le necessarie delucidazioni e chiarificazioni in merito ai salari contestati (doc. 9). Laddove infine RI 1 e RI 2 contestano di essere incorsi in una violazione dell'art. 35 OAVS, in merito verrà detto ai consid. 2.7.3 e 2.8.2 che seguono. Tutto ben valutato, questa Corte deve quindi aderire alle considerazioni

della Cassa che hanno illustrato nel dettaglio il credito fatto valere e risposto puntualmente alle eccezioni sollevate dai ricorrenti. Del resto riguardo alla - generica - censura relativa alla documentazione del danno si ribadisce ancora che, se da un lato spetta all'amministrazione sostenere la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, ecc. (RDAT II 1995 pag. 396), dall'altro, in caso di contestazione, incombe alla controparte, in virtù dell'obbligo di collaborazione delle parti, comprovare l'inesattezza dell'importo richiesto dalla Cassa (RCC 1991, pag. 133). Infatti il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare per le parti di apportare, laddove fosse ragionevolmente esigibile, le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). La Cassa ha allegato alla decisione risarcitoria dei conteggi che quantificano esattamente ogni elemento del danno, nonché la relativa base di calcolo, la fonte della stessa, incluse le dichiarazioni dei salari 2016 e 2017, le aliquote applicate e gli importi accreditati (doc. 3/B, C, D; cfr. anche doc. 9). Pertanto le generiche contestazioni dell'ammontare del danno formulate dai ricorrenti sono irricevibili, considerato in ogni modo che i ricorrenti non hanno prodotto, nemmeno in questa sede, documentazione o fornito elementi che permettano a questa Corte di dipartirsi dai conteggi effettuati dalla Cassa, basati, come detto e documentato, su quanto prodotto e dichiarato dagli amministratori della FA 1 (doc. 16), ove peraltro si rilevi che si tratta di circostanze verificatesi a diversi anni di distanza non solo dall'allestimento dei conteggi, ma anche dall'apertura della procedura fallimentare della società. Con la risposta di causa la Cassa ha, come detto, ulteriormente prodotto lo specchio dell'evoluzione del debito contributivo nei singoli anni dal quale si evince come la stessa abbia sistematicamente diffidato e precettato la società per il pagamento dei contributi. Sono pure state prodotte le fatture trimestrali d'acconto e gli estratti conto inviati alla società debitrice, così come la formale notifica del credito nei confronti della società del 3 ottobre 2019 nell'ambito della procedura fallimentare (doc. 3/B e C; doc. 18). Se ne deve quindi concludere che la Cassa ha esaurientemente illustrato la composizione del danno fatto valere. Del resto, sia nuovamente sottolineato che dalla documentazione agli atti risulta che la società, per quanto riguarda i contributi dovuti negli anni oggetto della presente procedura, non ha mai reagito o contestato le varie richieste di acconto formulate con richiami e diffide, né del resto in occasione delle svariate procedure esecutive culminate quindi con l'apertura del fallimento, ha contestato il credito fatto valere dalla Cassa. Le censure ricorsuali in merito ai salari posti alla base dei conteggi risultano pertanto di gran lunga tardive. Riassumendo, la definizione del danno scoperto in relazione agli anni 2016 e 2017 - così come dettagliatamente esposta negli estratti conto e nei riepiloghi prodotti dalla Cassa, comprendenti la lista di tutte le diffide e esecuzioni promosse contro la società, considerando pure le spese amministrative, le spese di diffida e esecutive, gli interessi di mora e che conclude per uno scoperto a carico dei qui ricorrenti, in quanto relativi al periodo in cui erano in carica come amministratori, di fr. 184'098.95 (RI 2) rispettivamente fr. 184'025.65 (RI 1) - appare ineccepibile (doc. 1/A, 1/B, 3/A, 3/B; cfr. anche doc. 18; per quanto riguarda i costi si ricordi che conformemente all'art. 41bis OAVS e alla giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti; cfr. anche l'art. 69 cpv. 1 LAVS; la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pp. 369s. e in RDAT II-2002 pp. 519s.; STF H 113/00 del 24 ottobre 2002 consid. 6). Contrariamente a quanto sostenuto nella sua opposizione alla decisione del 15 luglio 2020

da RI

## E. 2

non è esimente da responsabilità.

All'organo formale spetta quindi di vigilare puntualmente, adoperando la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali, affinché i contributi, prelevati dai salari dei dipendenti giusta l'art. 51 LAVS, siano regolarmente versati ed esaminare tutte le poste utili e necessarie per una corretta tenuta della contabilità aziendale (STFA H 265/02 del 3 luglio 2003, consid. 3.1; STFA H 208 + 209/00 del 28 aprile 2003, consid. 7.2.1). Questi obblighi gli incombono indipendentemente dalle eventuali assicurazioni di terzi sulla posizione debitoria della società. Se così non fosse, si finirebbe per legittimare la figura dell'"uomo di paglia" (STFA H 365/01 del 15 aprile 2002; H 225/00 del 13 febbraio 2001; cfr. anche STCA 31.2002.21 del 16 aprile 2003).

Del resto deve essere nuovamente ribadito quanto già dianzi sottolineato e meglio che per la giurisprudenza un organo formale non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non si era occupato della gestione della società poiché essa non rientrava nella sua funzione oppure di non aver avuto potere decisionale, pretendendo quindi di avere avuto un ruolo subalterno, poiché tale agire configura già di per sé una grave negligenza (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, STCA 31.2011.9 del 20 marzo 2012).

A ragione la Cassa fa del resto rilevare che nella misura in cui il ricorrente ammette di fatto la propria inattività amministrativa affermando di essere venuto a conoscenza della situazione debitoria della società solo al momento del fallimento della stessa, ■ dimostra in sostanza di fatto il disinteresse mostrato nei confronti della sua carica di amministratore, che si è semplicemente accontentato di rivestire un ruolo di secondo piano nella gestione della società, costituendo inequivocabilmente una negligenza grave ai fini del riconoscimento della sua responsabilità per il danno subito dalla Cassa ■ (STFA H 445/00 del 28 maggio 2002; STCA 31.2002.43 del 30 gennaio 2003 e 31.2015.11 del 3 febbraio 2016).

La Cassa ha del resto non da ultimo ricordato che il fatto che il ricorrente abbia ritirato, il 23 ottobre 2017, il precetto esecutivo relativo al mancato pagamento dell'acconto di luglio 2017 pari a fr. 8'662.65 (e quindi precedentemente al fallimento decretato il 15 maggio 2018) dimostra che egli dovesse essere cosciente del fatto che la società aveva delle difficoltà nel pagamento degli oneri sociali. Tale consapevolezza avrebbe dovuto indurlo innanzitutto a informarsi presso la Cassa, quindi a prendere immediatamente misure drastiche per risanare la società e far fronte agli scoperti con la Cassa o in alternativa a dimettersi dalla carica di presidente del CdA, e non attendere a fare questo passo sino al 31 gennaio 2018. La passività dimostrata dall'insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003; H 65/01 del 13 maggio 2002).

Come dianzi anticipato (cfr. consid. 2.7.3), la giurisprudenza in merito agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 35 cpv. 2 OAVS, sottolinea che tra i doveri del datore di lavoro vi è anche quello di comunicare ogni cambiamento in relazione alla massa salariale, così da consentire alla Cassa di adeguare rispettivamente attualizzare gli acconti (cfr. art. 35 cpv. 2 OAVS) ed evitare conguagli troppo elevati (cfr. STCA 31.2001.18 del 18 febbraio 2002 consid. 2.9; STCA 31.2000.14/16 del 25 giugno 2001 consid. 2.12), ritenuto come un mutamento importante sia da considerare una differenza della somma dei salari annua di

almeno il 10% rispetto all'originaria somma dei salari presumibile (STF del 10 agosto 2016, 9C\_247/2016; STCA del 5 ottobre 2016, inc. 31.2016.6). La giurisprudenza federale sottolinea inoltre che è data una violazione dell'obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF 9C\_355/2010 del 17 agosto 2010).

Per quanto concerne la dichiarazione del 13 febbraio 2017 (doc. 16), richiamata dal ricorrente in sede di opposizione alla decisione del 15 luglio 2020, come con pertinenza osservato dalla Cassa, la stessa si limitava ad attestare che le fatture emesse sino al 31 dicembre 2016, e quindi anche quelle per il pagamento degli acconti 2016, erano state onorate. Tuttavia, non essendo indicata la base di calcolo il ricorrente non poteva desumere alcunché in relazione alla violazione dell'art. 35 cpv. 2 OAVS.

Nella decisione contestata la Cassa ha ulteriormente osservato che il ricorrente semmai ■avrebbe dovuto verificare già nel corso del 2016 la relativa base di calcolo e comunicare alla Cassa una congrua somma annua salariale, dovendosi peraltro attendere di dover ricevere successivamente una consistente fattura di conguaglio per l'anno 2016 (saldo finale 2016 insinuato nel fallimento: CHF 54'871.95). Inoltre il fatto che affermi che "era convinto che a seguito della comunicazione del 13.02.2017, i contributi AVS per il 2016 fossero stati regolarmente pagati" evidenzia che l'opponente fosse a quel tempo cosciente - quindi ben prima del fallimento - che la società avesse pagato contributi manifestamente inferiori al dovuto, finanziando così indirettamente la società e trasferendo di conseguenza il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che la giurisprudenza federale identifica come comportamento gravemente negligente (STF 27 novembre 2018, 9C\_701/2018). Per quanto attiene al conteggio di rettifica del 15 febbraio 2018 relativo al 2016 esso indica semplicemente una riduzione pari a CHF 11'190.30 dell'importo dovuto. Infatti l'opponente ignora che tra le varie voci componenti tale fattura vi era quella rappresentante gli importi già in esecuzione per tale anno pari a CHF 54'475.45. Quindi, anche da tale documento, il signor RI 2 non avrebbe mai potuto desumere che non vi fossero pendenze aperte per il 2016, anzi, esattamente il contrario, visto quanto indicato avrebbe dovuto agire immediatamente per verificare personalmente con la Cassa la complessiva situazione debitoria della società e sanare il più presto possibile la situazione. Le stesse valutazioni valgono anche per il conteggio di rettifica del 27 giugno 2018 riguardante il 2017.■(doc. 3 pag. 15).

A tali considerazioni, che peraltro in sede di ricorso sono rimaste sostanzialmente incontestate, questa Corte deve aderire e di conseguenza ammettere che la società in oggetto non ha ottemperato agli obblighi di cui all'art. 35 OAVS.

Ne discende che il ricorrente, in applicazione analogica di quanto esposto al consid. 2.7.3 che precede, va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del mancato pagamento di fr. 184'098.95 di contributi paritetici dovuti dalla FA 1 in via solidale con RI 1.

## **E. 2.7**

Ricorso del 17 novembre 2020 di RI 2(inc. 31.2020.27) 2.7.1. In base alle pubblicazioni nel FUSC la ricorrente risulta essere stata membro del Consiglio di amministratore dal 7 febbraio 2017 al 5 febbraio 2018. La Cassa le ha chiesto il risarcimento di fr. 184'025.65 per i contributi paritetici non versati dalla società nel 2016 e 2017. Innanzitutto RI 1, la quale era stata assunta dalla FA 1 come architetto con effetto dal 1. febbraio 2016 (cfr. "Contratto

di assunzione” del 15 gennaio 2016, doc. 2/A), afferma che si sarebbe dimessa dal CdA già a far tempo dal 29 settembre 2017 per effetto delle dimissioni rassegnate con scritto del 28 luglio 2017(doc. A/5). Con tale scritto, indirizzato alla FA 1 (all’attenzione di TERZ 1) e sottoscritto per accettazione dalla società, l’assicurata affermava quanto segue: " Io sottoscritta RI 1, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e dimorante a \_\_\_\_\_, occupata presso codesta azienda, in qualità di architetto dal gennaio 2016, rassegnò in data odierna le mie dimissioni. Preciso altresì che effettuerò il dovuto preavviso come da normativa vigente, terminando il mio rapporto lavorativo il 29 settembre 2017.” (doc. A/5) Agli atti figura inoltre un ulteriore scritto indirizzato alla società sei mesi dopo, l’11 gennaio 2018, con il quale la ricorrente affermava che “con la presente dichiaro di inoltrare le mie dimissioni con effetto immediato dalla carica di membro del consiglio di amministrazione della vostra società ” (doc. 2/F). Quest’ultimo scritto è pure stato allegato in copia ad una lettera della ricorrente, sempre dell’11 gennaio 2018, indirizzata all’Ufficio del Registro di commercio di \_\_\_\_\_, portante la menzione “ Dimissioni dalla carica di membro del CdA ”, con la quale la quale l’insorgente affermava: " Egregi signori, come evidenziato dall’allegata comunicazione trasmessa per raccomandata in data odierna alla società, la sottoscritta ha presentato le proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica di membro del consiglio di amministrazione della società. Vi prego quindi di voler procedere alla cancellazione della sottoscritta quale membro del CdA della FA 1, \_\_\_\_\_, ritenuto che anche il mio diritto di firma collettiva a due venga contestualmente estinto. (...)” (doc. A/7) La relativa cancellazione è stata pubblicata il \_\_\_\_\_ (estratto FUSC). Come anticipato, l’interessata sostiene che le dimissioni rassegnate il 28 luglio 2017 nell’ambito del contratto di lavoro come architetto dipendente della FA 1 comportavano contemporaneamente anche le dimissioni dalla carica nel CdA. Tale assunto non può essere condiviso e meglio per le motivazioni che seguono. Deve essere premesso che secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b = Pratique VSI 2000, p. 293; STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b; cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n. 54, STFA H 201 + 207/98 del 25 novembre 1999). Determinante ai fini dell’accertamento della durata della responsabilità dell’amministratore è il momento dell’estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9; H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b). Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da parte dell’assemblea generale (RCC 1989 p. 114 consid. 4). Anche se in linea di principio le dimissioni vanno indirizzate all’assemblea generale, giurisprudenza e dottrina ne consentono l’invio al presidente del consiglio d’amministrazione o all’amministratore unico, ritenuto che le stesse non sono legate a prescrizioni di forma e non necessitano di accettazione (STFA 25 novembre 1999 nella causa S.C. e. G. consid. 4 e ivi riferimenti dottrinali; STCA 31.1999.4 del 7 agosto 2000; STCA 31.2000.30/32 del 14 ottobre 2002). Sia in caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la responsabilità non è impegnata per

i contributi scaduti al momento dell'uscita dal CdA, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6). Da rilevare, infine, che spetta all'organo interessato provare le effettive dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W. e STCA 31.2007.21 del 29 agosto 2008). Se dopo le dimissioni, rispettivamente di revoca l'amministratore permane di fatto nella sue funzioni (ad es. partecipando alle sedute del CdA ed adottando decisioni per la società), egli dovrà essere tenuto responsabile del danno cagionato alla Cassa anche in seguito (STCA non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W. e del 22 marzo 1994 nella causa E. S.; cfr. DTF 126 V 61, 112 V 1 e la giurisprudenza citata da Marco Reichmuth, in "Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, Zurigo 2008, pag. 60, nota nr. 244). D'altra parte, a ragione la Cassa ha ricordato che lo statuto di dipendente di una società, ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, va distinto in maniera netta da quello di membro del CdA. Infatti è quest'ultimo, in qualità di organo formale della società, che viene chiamato a rispondere di una responsabilità ex art. 52 LAVS. Nella fattispecie, occorre prima di tutto evidenziare che la conclusione, il 15 gennaio 2016, del contratto di lavoro tra la società FA 1 e la ricorrente, assunta come detto quale architetto alle dipendenze della società con effetto dal 1. febbraio 2016, non ha comportato anche la sua entrata in carica quale organo amministrativo formale. Il tenore del contratto medesimo non lascia spazio a diversa conclusione (doc. 2/A). Parimenti, come a ragione sottolineato dalla Cassa, dalle dimissioni quale dipendente e architetto della società rassegnate in data 28 luglio 2017 "non si può desumere alcuna implicita dimissione dalla carica di membro del CdA della FA 1". Il tenore dello scritto di dimissioni del 28 luglio 2017 è chiaro e non soggetto ad interpretazione alcuna: la ricorrente afferma precisamente di voler porre fine alla sua occupazione presso l'azienda "in qualità di architetto dal gennaio 2016", dando peraltro "il dovuto preavviso come da normativa vigente, terminando il mio rapporto lavorativo il 29 settembre 2017" (doc. A/5). Nella lettera di dimissioni non vi è peraltro alcun riferimento alla volontà di dimettersi anche dalla carica di membro del CdA. Del resto, a ragione la Cassa sottolinea pure che il fatto di essere stata assunta quale dipendente per un nuovo datore di lavoro con effetto dal 1. ottobre 2017, come l'interessata adduce comprovando pure il relativo nuovo contratto di lavoro sottoscritto con l'AIL il 2 agosto 2017 (doc. A/20), non ha alcuna rilevanza in questo contesto, la questione riguardando soltanto l'aspetto strettamente professionale e non quello relativo al ruolo da lei svolto come amministratrice della società. A ragione del resto la Cassa sostiene che la ricorrente non poteva misconoscere il fatto che per porre termine al periodo di carica quale membro del CdA necessitassero delle modalità diverse dalla semplice disdetta del contratto di lavoro quale dipendente. Prova ne è del resto il fatto innanzitutto che la medesima, in occasione della sua nomina quale membro del CdA, aveva dovuto sottoscrivere, il 22 dicembre 2016, la relativa istanza di iscrizione a RC quale membro del CdA della FA 1. E questo, va sottolineato, in un momento in cui la medesima già era, da quasi un anno, alle dipendenze della stessa società quale architetto (cfr.doc. A/4). Inoltre ulteriore dimostrazione sta nel fatto che nel momento in cui, nel gennaio 2018, la ricorrente ha deciso di dimissionare dalla carica di amministratrice, ha proceduto non solo all'invio di una lettera alla società, in cui ha espressamente dichiarato di "inoltrare le mie dimissioni con effetto immediato dalla carica di membro del consiglio di amministrazione della vostra società" (doc. 2/F), ma ha pure correttamente inviato tale scritto al competente ufficio RC precisando di aver quel medesimo giorno ("in data odierna"), presentato le dimissioni con effetto immediato dalla carica di membro del consiglio di amministrazione e chiedendo di conseguenza di

procedere alla cancellazione quale membro del CdA della FA 1 (doc. A/7). Il fatto che a dettare tale agire sia stato l'intervento dell'avv. \_\_\_\_\_ non muta evidentemente alla sostanza delle cose (doc. A/18). Né del resto risultano rilevanti le dichiarazioni prodotte dall'assicurata sottoscritte da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (doc. A/19) in quanto relative non tanto alla funzione di amministratrice quanto piuttosto ai suoi rapporti professionali quale architetto. Ad ulteriore comprova del fatto che le dimissioni del 28 luglio 2017 avevano valenza unicamente per il contratto di lavoro in essere con la FA 1, va detto che la ricorrente ha indicato nelle proprie dimissioni di rispettare il preavviso legale (cui rimandava peraltro il contratto sottoscritto il 15 gennaio 2016, doc. A/4), la disdetta divenendo quindi effettiva alla fine di settembre 2017 (doc. A/5). E questo mentre che le dimissioni da una carica formale come quella di amministratore di una SA non sottostanno, come dianzi esposto, né ad approvazione né ad alcun vincolo legale e/o contrattuale per poter essere efficaci, come del resto doveva essere noto alla ricorrente visto che nel momento in cui, nel gennaio 2018, ha ritenuto di dimissionare anche dalla carica di amministratrice, vi ha proceduto dimettendosi "con effetto immediato". Sia pure osservato che in tale scritto dell'11 gennaio 2018 la ricorrente non fa alcuna menzione a precedenti dimissioni. Né del resto, come ricordato dalla Cassa, nemmeno nello scritto all'Ufficio RC dell'11 gennaio 2018 la ricorrente fa riferimento alla necessità di procedere personalmente alla propria cancellazione da RC in conformità a quanto previsto dagli art.938b cpv. 2 CO e 17 cpv. 2 lett. a ORC, in considerazione del fatto che gli amministratori non avrebbero notificato le sue "precedenti" dimissioni (cfr. doc. A/7). Da quanto precede, si deve concludere che a ragione la Cassa ha concluso che la ricorrente non ha reso verosimile di aver validamente dimissionato dalla carica di membro del CdA della FA 1 in un momento precedente alle formali dimissioni inoltrate alla società l'11 gennaio 2018 (doc. 5). Il fatto, richiamato dalla ricorrente, di essere poco "istruita in materia", essendo cittadina italiana, non è rilevante, non potendo l'ignoranza notoriamente essere assunta quale motivo di giustificazione. Se ne deve concludere che RI 1 è da considerare amministratrice della società quantomeno sino alle sue dimissioni inoltrate con scritto 11 gennaio 2018 (radiazione da RC il \_\_\_\_\_).

2.7.2. RI 2 contesta in ogni caso una violazione per negligenza grave delle prescrizioni AVS. Adduce innanzitutto di aver assunto la carica di membro del CdA unicamente ai fini dell'ossequio dell'allora vigente LIA, svolgendo per la società solo mansioni tecniche e senza mai percepire alcuna indennità o gettone di presenza. Sottolinea che infatti la LIA non imponeva alcun requisito di natura amministrativa o dirigenziale. Rileva inoltre che la gestione amministrativa era sempre operata da TERZ 1 coadiuvato dalla \_\_\_\_\_ in qualità di fiduciari. A suo dire in sostanza il nesso di causalità tra l'eventuale negligenza e il danno contributivo sarebbe interrotto dal grave comportamento degli altri amministratori. Per le ragioni che seguono, quanto affermato dall'insorgente non la libera dalla sua responsabilità ex art. 52 LAVS. In particolare, non è esimente da responsabilità che la ricorrente abbia evidenziato di aver assunto la carica di amministratrice della società a motivo delle sue competenze tecniche (architetto), unicamente per adempiere alle prescrizioni vigenti in applicazione dell'allora vigente LIA, la legge cantonale sulle imprese artigianali entrata in vigore il 1. febbraio 2016 e abrogata a fine 2018, senza percepire alcun compenso e senza aver avuto alcun potere decisionale. Conformemente alla suevocate giurisprudenza, alla medesima, nella sua qualità di amministratrice della società, incombevano infatti (almeno) gli obblighi di vigilanza. In effetti, le argomentazioni relative ai motivi che hanno indotto la ricorrente ad assumere la carica di membro del CdA sono, in relazione alla responsabilità attribuita nell'ambito della

procedura ex art. 52 LAVS, irrilevanti, poiché l'accettazione della carica di organo formale di una società comporta l'assunzione di precisi obblighi, indipendentemente dai motivi per i quali una persona abbia optato per l'accettazione della carica (STF 29 ottobre 2008, 9C\_788/07; STFA 2 dicembre 2003, H 171/02). Del resto, a ragione la Cassa sottolinea come i suoi obblighi derivavano dalle disposizioni federali del CO e non dalle prescrizioni cantonali dell'allora in vigore LIA. A titolo abbondanziale la Cassa ha con pertinenza in ogni modo ricordato che la LIA non imponeva un'iscrizione quale organo formale della società per svolgere la funzione di architetto, rispettivamente se ciò fosse stato necessario per garantire l'ossequio dei requisiti professionali di iscrizione della società a tale albo, l'art. 5 cpv. 2 RLIA prevedeva comunque l'obbligo, per chi era ritenuto titolare o membro dirigente, di garantire il rispetto degli obblighi previsti dalle varie istituzioni sociali come indicato art. 9 left. e LIA. La passività dimostrata dall'insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 e H 38/01 del 17 gennaio 2002, H 65/01 del 13 maggio 2002). Per quanto riguarda le altre argomentazioni sollevate dalla ricorrente, segnatamente in relazione ai compiti da lei svolti e al fatto di essere stata retribuita solamente per le mansioni da dipendente, si osserva che in relazione alla responsabilità attribuita nell'ambito della procedura ex art. 52 LAVS, anche tali circostanze sono irrilevanti. Infatti, accettando il mandato di amministratrice di una società anonima RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C\_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L'amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell'andamento dell'azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l'organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STF 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C\_29/2010 del 28 ottobre 2010). Alla ricorrente incombeva quindi, fra l'altro, l'obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. La giurisprudenza reputa che di regola la mancata deduzione e relativo

trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 consid. 1b). D'altra parte, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la ricorrente non poteva, nella sua veste di membro del CdA, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). All'insorgente, che non adduce e tantomeno documenta di essersi debitamente attivata nella sua veste di organo formale della società affinché i contributi paritetici venissero regolarmente versati, non può quindi che essere imputata una negligenza grave. Per quanto riguarda la responsabilità della ricorrente per i contributi già scaduti prima della sua entrata in carica, la Cassa a ragione ha rilevato che ella, prima di assumere la carica, avrebbe dovuto appurare che gli oneri sociali scaduti ed esigibili fossero già stati pagati e nel caso in cui non le fosse stata data la possibilità di verificare la contabilità, avrebbe dovuto rifiutare di accettare il mandato o avrebbe perlomeno dovuto esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (cfr. la STCA 21.2014.1 del 10 ottobre 2014). In effetti, per la giurisprudenza il nuovo amministratore risponde non soltanto dei contributi paritetici correnti, ma pure degli oneri sociali scaduti nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, egli deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). Incorrono in un agire approssimativo i nuovi amministratori che prima di assumere la carica non verificano nel dettaglio ogni aspetto economico, soprattutto per quanto attiene il pagamento dei contributi sociali. Un organo entrato in carica alla fine dell'anno può ad esempio essere ritenuto responsabile del danno contributivo causato dal mancato pagamento del saldo dei contributi esigibile per tutto l'anno. Se invece, al momento di assumere il mandato di amministratore, non viene data allo stesso la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, esso non dovrebbe accettare tale mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (STCA dell'8 novembre 2004 in re F.S. e A.D.; STCA del 17 giugno 2003 in re. R.V., A.P., F.C.: in casu l'organo era un fiduciario; RCC 1992, pag. 262, consid. 5 = ZAK 1992, pag. 249, consid. 5; STCA del 29 agosto 2006 in re C.G. c. Cassa professionale; STCA del 14 aprile 2004 in re E.S. c. Cassa professionale). Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV Nr. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, op.cit., pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore risponde unicamente per l'aggravamento del danno, ossia per ulteriori debiti contributivi (Reichmuth, op.cit., n. 277 pag. 68 con riferimenti di giurisprudenza; cfr. anche STF 9C\_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3 e STFA H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 7.2), circostanza queste che non sono state evocate dalla ricorrente e che del resto non sono desumibili dagli atti. Come correttamente rilevato nella decisione contestata (cfr. consid. 8.1. pag. 10), al momento dell'entrata in carica di RI 1, il 7 febbraio 2017, quale membro del CdA della FA 1, la situazione debitoria della società nei confronti della Cassa non era scevra di problemi, avendo essa già in precedenza fatto registrare difficoltà nel versare regolarmente i contributi, come ben si evince dalla lunga serie di diffide di pagamento a far tempo dal mese di agosto 2014 e di domande esecutive dal luglio 2015

(doc. 3/B). Per quanto poi riguarda l'anno 2016, la dichiarazione del 13 febbraio 2017 (peraltro comunque successiva alla sua entrata in carica) cui si appella la ricorrente - con la quale la Cassa affermava che la FA 1 aveva versato i contributi fino al 31 dicembre 2016, specificando "acconti" (doc. 12) - attesta unicamente che le fatture emesse sino al 31 dicembre 2016, e quindi anche quelle per il pagamento degli acconti 2016, erano state onorate. Tuttavia, da tale dichiarazione l'interessata non poteva desumere, peraltro senza aver effettuato alcuna verifica, che anche il conguaglio per l'anno 2016 fosse già stato pagato. Un agire prudente e consono alla carica che aveva appena assunto le avrebbe imposto un'accurata verifica ancor prima di entrare in carica ed esigere che ciò avvenisse prima di divenire membro del CdA. Inoltre, a prescindere da ciò, va detto che in ogni caso la fattura di conguaglio per tale anno è stata emessa, diffidata e precettata durante il periodo in cui ella era in carica e in quanto tale era comunque obbligata ad ossequiarne il pagamento. Per contro, durante il periodo in cui la ricorrente era in carica, la società ha pagato unicamente quattro rate della dilazione concessa il 1. marzo 2017 (doc. 2/D), dopo che con conteggio del 17 febbraio 2017 era stata inviata dalla Cassa la fattura di chiusura con richiesta di pagamento del conguaglio (doc. 2/D). A seguito di tale inadempienza la Cassa è difatti stata costretta a procedere in via di esecuzione forzata. Il conseguente precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ è stato ritirato proprio da RI 1 il 4 luglio 2017 (doc. 3/A). Il fatto, addotto dalla ricorrente, che sia proprio questo atto esecutivo ad averla motivata alle dimissioni, peraltro presentate, come visto, soltanto nel gennaio seguente, non modifica le conseguenze che un simile agire passivo comportano. Così stante le cose, non si può misconoscere che l'interessata doveva essere cosciente del fatto che la società aveva delle difficoltà nel pagamento degli oneri sociali, ciò che avrebbe dovuto indurla a prendere immediatamente misure drastiche per risanare la società e far fronte agli scoperti con la Cassa o in alternativa, qualora le sollecitazioni a liquidare il pagamento dei contributi non avessero sortito l'effetto sperato avrebbe potuto uscire dalla società per tempo presentando senza indugio le sue dimissioni e non attendere sino al gennaio 2018. In tal modo avrebbe evitato di trovarsi nella situazione di corresponsabile ex art. 52 LAVS (STFA H 405/00 del 23 agosto 2002). Come ben illustrato dalla Cassa e come si evince dalla documentazione agli atti, a seguito dell'entrata in mora della società con il pagamento dei contributi, la Cassa ha proceduto dal mese di agosto 2014 e successivamente in modo sempre più sistematico all'invio di diffide di pagamento e, dal mese di luglio 2015 all'avvio di procedure esecutive, che hanno portato all'irrecuperabilità dei contributi. Ora, il fatto che la società abbia costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi è già di per sé segno di negligenza grave del datore di lavoro che fa sorgere la responsabilità degli organi, ai quali incombe per legge, come suesposto, la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società (STFA 27 giugno 2004 nella causa M.; STCA 13 settembre 2006, inc. 31.2006.5-6). Va poi ricordato che in caso di inadempimento degli obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno. Infine, il richiamato conteggio di rettifica del 15 febbraio 2018 relativo al 2016 indica semplicemente una riduzione pari a fr. 11'190.30 dell'importo dovuto. Come illustrato dalla Cassa, la ricorrente ha omesso di considerare che tra le varie voci componenti tale fattura vi era quella rappresentante gli importi già in esecuzione pari a fr. 54'475.45 (doc. 2/E). Ne discendeva che da tale conteggio (e nemmeno dagli ulteriori successivi conteggi di rettifica relativi al 2016 e al

2017, doc. 14-16) non era possibile dedurre né l'avvenuto completo pagamento di premi né un calcolo sbagliato degli stessi. Anzi, come evidenziato dall'amministrazione, entrambi i qui ricorrenti avrebbero dovuto agire immediatamente per verificare personalmente presso la Cassa la situazione debitoria della società e sanare il più presto possibile la situazione. Questo Tribunale deve pertanto concludere che l'insorgente avrebbe dovuto vigilare con particolare rigore sull'evoluzione del pagamento dei contributi. Ella non poteva, nella veste di membro del CdA, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società, ma avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa, se del caso interpellando direttamente quest'ultima (cfr. STFA H 265/02 del 3 luglio 2003 e H 38/01 del 17 gennaio 2002). Ella ha quindi omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratrice di una SA, ritenuto che il dovere di diligenza e vigilanza andando oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006; cfr. anche STFA H 265/00 del 20 marzo 2003 consid. 4.3; H 349/01 dell'11 settembre 2002 consid. 2.5; H 194/01 del 4 febbraio 2002 consid. 4c). Non soccorre quindi all'insorgente l'asserita circostanza che fossero di fatto altre persone, segnatamente TERZ 1, ad occuparsi della gestione amministrativa dell'azienda e quindi anche delle questioni contributive, ossia il fatto - peraltro non minimamente comprovato - che all'interno della società fossero state definite delle competenze. Tali circostanze non sono rilevanti per la responsabilità ex art. 52 LAVS, il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società non scaricando l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). In effetti, per la giurisprudenza un amministratore diligente non si può estraniare dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (STCA 31.2016.16 del 27 aprile 2017 consid.

## **E. 2.8**

Ricorso del 17 novembre 2020 di RI

## **E. 2.9**

Conformemente la giurisprudenza costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C-812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 668s, pagg. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pagg. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l'Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri

delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l'azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell'attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debentrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C\_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss, pagg. 163 ss; cfr. anche Meyer, cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.).

2.9.2. Nel caso in esame, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione rispettivamente di discolpa nel senso della succitata giurisprudenza.

In particolare, nemmeno è stato addotto, né quindi comprovato, che la società si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l'omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell'azienda (in argomento cfr. DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004).

Del resto, come visto al consid. 2.8, la società non ha provveduto certo in modo eccezionale al pagamento degli oneri sociali, essendo stata oggetto di sistematiche diffide di pagamento dal mese di agosto 2014 e procedure esecutive con precetti esecutivi dal luglio 2015 (cfr. doc. 3B, 7, 8). Inoltre, sono rimasti scoperti buona parte degli acconti oltre al conguaglio di fine anno per il 2016 e 2017.

Non è quindi affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di non versare integralmente i contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per tentare, di fronte comunque ad una cronica mancanza di liquidità, il salvataggio della società; nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (STFA H 279/01 del 12 dicembre 2002 consid. 3.2; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V 188). Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.

In queste condizioni si può affermare che i problemi di liquidità della società erano cronici, rimanendo scoperti contributi dovuti sull'arco di un lungo periodo. Trattandosi di un lungo lasso di tempo, la negligenza grave deve essere riconosciuta.

In queste circostanze non risultano dati gli estremi - che peraltro gli insorgenti nemmeno fanno valere - per ammettere che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243, 108 V 188; STF H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002).

Come detto, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al caso in esame.

In questo senso, secondo l'Alta Corte, nemmeno l'illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se, come in concreto, non sono realizzati i chiari criteri di discolta posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).

### **E. 2.10**

RI 1 ha chiesto l'edizione dall'UF di \_\_\_\_\_ gli atti relativi alla società (doc. I pag. 8).

Occorre innanzitutto ricordare che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all'autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/ Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nella presente vertenza. Va del resto rilevato che la Cassa ha prodotto ampia e dettagliata documentazione, inclusa quella servita per fissare le rivendicazioni salariali, tra cui gli atti dall'Ufficio fallimenti, e che alle parti è stata regolarmente data la possibilità di visionarla (cfr. consid. 1.8).

2.11. In conclusione, visto quanto sopra, essendo venuti meno agli obblighi di membro del CdA (RI 1) rispettivamente di amministratore unico e presidente del CdA (RI 2), e non sussistendo validi motivi di discolta e/o di giustificazione per il mancato versamento degli

oneri sociali, gli insorgenti vanno ritenuti responsabili ex art. 52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento di fr. 184'025.65 rispettivamente fr. 184'098.95 per i contributi partiteci dovuti per gli anni 2016 e 2017 dalla FA 1.

### **E. 2.11**

In conclusione, visto quanto sopra, essendo venuti meno agli obblighi di membro del CdA (RI 1) rispettivamente di amministratore unico e presidente del CdA (RI 2), e non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di giustificazione per il mancato versamento degli oneri sociali, gli insorgenti vanno ritenuti responsabili ex art. 52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento di fr. 184'025.65 rispettivamente fr. 184'098.95 per i contributi partiteci dovuti per gli anni 2016 e 2017 dalla FA 1. Le querelate decisioni vanno quindi confermate, mentre i ricorsi vanno respinti. Essendo la procedura gratuita, non si prelevano spese di procedura. Sia in proposito precisato che essendo i ricorsi stati presentati il 17 e 18 novembre 2020, in applicazione dell'art. 82a Disposizione transitoria LPGA, alla presente procedura non si applicano né il nuovo art. 61 lett. a LPGA (che non prevede più la gratuità della procedura) né il nuovo art. 61 lett. f bis LPGA (che prevede che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede rispettivamente in caso di comportamento temerario o sconsiderato), entrambi in vigore dal 1. gennaio 2021. 2.12. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di "responsabilità dello Stato" ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szeless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP*, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della "questione di diritto di importanza fondamentale" – presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.